

STATUTO della FONDAZIONE

"OPERE PIE DRONERESI ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 La Fondazione "OPERE PIE DRONERESI", Ente senza scopo di lucro e di ispirazione cattolica, sorge dalla fusione e contemporaneo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di tre antiche IPAB locali: l'Ospizio femminile ed Asilo di Infanzia, L'Ospizio Maschile San Giuseppe e la Casa di Riposo "Gattinara-Sgherlino". Con determina della Regione Piemonte numero 300 del 31 ottobre 2002 le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

1.2 Il presente statuto è adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e la denominazione "OPERE PIE DRONERESI ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione ha sede legale in DRONERO (CN) in Piazza XX Settembre n. 19/A ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Piemonte.

1.4 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di promozione in campo sociale, socio-assistenziale, della tutela dei diritti umani, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di difficoltà economica e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita dignitosa, il più possibile indipendente.

2.2 La Fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1 lett. a) CTS);

- interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5, comma 1 lett. b) CTS);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1 lett. c) CTS);

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (articolo 5, comma 1 lett. d) CTS);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5, comma 1 lett. r) CTS).

2.3 Unicamente per il perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché

l'alienazione di beni immobili e mobili sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

2.4 La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2.5 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

3.3 Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti di denaro, beni immobili e mobili, beni mobili registrati e altre utilità ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione dell'organo amministrativo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti a patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti

territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

3.4 Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dall'organo amministrativo;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi provenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Art. 4 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

La fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale, ove nominato.

Art. 6 - Organo di Amministrativo

6.1 L'organo amministrativo della Fondazione è un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Il consiglio di amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato o dimissioni.

6.2 I Consiglieri saranno così individuati e nominati:

- il Parroco della Parrocchia Santissimi Andrea e Ponzio di Dronero, o suo delegato, è membro di diritto;
- 3 (tre) dalla Parrocchia Santissimi Andrea e Ponzio di Dronero;
- 1 (uno) dal Comune di Dronero.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Dronero, si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.

6.3 I membri del consiglio di amministrazione, durano in carica per un periodo di anni cinque. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo amministrativo.

6.4 Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

6.5 Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

6.6 I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

6.8 I membri dell'Organo amministrativo decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

6.9 Sono cause di esclusione dall'Organo Amministrativo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

6.10 L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo a scrutinio segreto ed a

maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 7 – Poteri dell'Organo amministrativo

7.1 All'Organo Amministrativo spetta:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile;

a/bis) nominare il direttore;

b) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

c) redigere ed approvare nonché compiere ogni adempimento in relazione al bilancio sociale;

d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione e di ordinaria amministrazione;

g) approvare eventuali regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;

h) deliberare circa l'estinzione/scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) nominare l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti;

k) nominare eventualmente il Tesoriere, che dura in carica quanto il consiglio di amministrazione;

l) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente Statuto.

7.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Adunanze dell'organo amministrativo

8.1 L'Organo Amministrativo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

8.2 L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente mediante invito scritto, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e dell'ordine del giorno, trasmesso, ai membri dell'Organo Amministrativo ed al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

L'Organo amministrativo può essere convocato in luogo diverso dalla sede della Fondazione purchè in Italia.

8.3 Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

8.4 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto, devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.5 Le delibere di cui alle lettere b) e h) dell'articolo 7.1 concernenti le modifiche allo Statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, l'estinzione/scioglimento dell'Ente, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione devono essere approvate dall'Organo Amministrativo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 9 – Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

9.2. In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra gli altri membri dell'Organo amministrativo.

9.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Organo Amministrativo.

9.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo Consiglio di Amministrazione da convocare entro trenta giorni per ratifica del suo operato.

Art. 10 - Organo di controllo

10.1 Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile ed al quale si applica l'articolo 2399 codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

10.2 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti

11.1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria la nomina di tale organo, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

11.2 La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori contabile per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

11.3 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.

11.4 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 10 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

11.5 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Art. 12 - Telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni degli organi collegiali si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità e legittimazione degli intervenuti e il risultato delle votazioni.

Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Art. 13 - Libri

13.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo.

13.2 I libri sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo.

13.3 È fatto diritto ai soggetti di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017 – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Amministrativo di almeno tre giorni.

Art. 14 - Bilancio

14.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato, a norma dell'articolo 13 D.Lgs. 2017 n. 117, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.3 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, predisporrà il bilancio,

unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

14.4 L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

14.5 Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 15 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

15.1 La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

15.2 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

15.3 Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata l'attribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

15.4 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione

delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 16 - Trasformazione, Fusione, Scissione

16.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art.

42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa

all'Organo Amministrativo, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 7.1 del

presente statuto.

Art. 17 – Estinzione della Fondazione

17.1 In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore

secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs.

117/2017.

Art. 18 – Disposizioni finali

18.1 Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa

riferimento alle leggi vigenti in materia ed alle norme accessorie e regolamentari di

attuazione in particolare alle norme contenute nel Terzo Settore (C.T.S.).

In originale firmato:

Piergiuseppe ZAGNONI

Lara GILI Notaio (impronta del sigillo)